



PROVINCIA DI VERONA

Servizio tutela faunistico ambientale

Corpo di Polizia provinciale

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Piano triennale 2017-2019 di controllo del colombo di città e della tortora da collare orientale, relativamente allo svolgimento degli interventi con arma da fuoco in corrispondenza degli allevamenti zootecnici e nei magazzini e silos di stoccaggio dei mangimi.

Determinazione n. 2780/17 del 03/07/2017

Il dirigente

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, ed in particolare il comma 55 dell'articolo 1, in ordine agli organi delle province;
- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 recante “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*”;
- la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*” ed in particolare l'articolo 1, comma 1, con il quale vengono riallocati in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite alle province, in materia di caccia e pesca, e l'articolo 2, comma 4, con il quale viene stabilito che le province continuano ad esercitare le sopraccitate funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo;
- lo statuto provinciale ed in particolare gli articoli 53 e 54 in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 2 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e prelievo venatorio;
- l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e l'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sulle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in ordine alle finalità e modalità del controllo della fauna selvatica;
- l'articolo 19, comma 2, della sopraccitata legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede la possibilità di avvalersi “*dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo medesimi*”;

visti altresì:

- l'articolo 23, comma 1, della legge regionale Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 che, nel modificare il comma 2 dell'art 17 della legge regionale Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, integra l'elenco dei soggetti che possono partecipare agli interventi con “*operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa*”;
- la sentenza del T.A.R. Veneto Sezione II del 4 aprile 2008, n. 862 che classifica il piccione (colombo di città) quale specie inselvatichita “*in quanto ha assunto un sistema di vita quanto*

meno simile a quello selvatico” e pertanto soggetta a regime di contenimento proprio delle specie selvatiche;

- l'articolo 61, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, che, recependo la sopraccitata sentenza, ha modificato il comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993 stabilendo la possibilità di esercitare il controllo delle specie di fauna domestica inselvatichita, tra cui anche il colombo di città, ad integrazione di quelle di fauna selvatica già previste dalla normativa statale e regionale;
- la nota della Regione Veneto - Direzione Agroambiente Caccia e Pesca del 28 giugno 2017 prot. 254.256 -77.00.09.00 ad oggetto “Sentenza della Corte Costituzionale n.139 del 14.6.2017”

visti:

- la determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 332/17 del 31 gennaio 2017 con la quale è stato attivato il piano di controllo sulla popolazione faunistica di colombo di città e della tortora dal collare orientale per il periodo 2017-2019;
- la determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale e del Corpo di Polizia provinciale n. 1138 del 21 marzo 2017 con la quale sono state approvate le nuove disposizioni operative ai piani di controllo della fauna selvatica e della nutria attivati sul territorio provinciale;
- i contratti n. 41155 di repertorio del 21 febbraio 2013, n. 41173 di repertorio e n. 137 del 29 maggio 2013, stipulati, rispettivamente, con gli Ambiti territoriali di caccia, con alcuni Comprensori alpini e con alcune Aziende faunistico-venatorie, relativi all'affidamento dei compiti di organizzazione e attuazione degli interventi di controllo del Colombo di città;
- il contratto n. 321 del 16 ottobre 2014 di affidamento agli Ambiti territoriali di caccia dei compiti di organizzazione e attuazione degli interventi di controllo nei confronti della Tortora dal collare orientale;

considerato, in particolare, che con le sopraccitate determinazioni n. 332/17 e n. 1138/17 sono stati confermati agli Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini e Aziende faunistico venatorie convenzionati (vedi contratti soprammenzionati) i compiti di organizzazione e svolgimento degli interventi di contenimento del colombo di città e della tortora dal collare orientale sul territorio provinciale fino al 31 dicembre 2019;

considerato, tuttavia, che gli abbattimenti dei colombi e delle tortore dal collare orientale in corrispondenza di allevamenti zootecnici e di magazzini/silos di stoccaggio di mangimi devono essere svolti in estrema sicurezza, trattandosi di luoghi di lavoro, il che rende opportuna una revisione delle procedure di pianificazione e organizzazione degli interventi sinora in capo agli organismi pubblici e privatistiche di gestione faunistico-venatoria;

precisato che già con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1138/17 era state apportate alcune integrazioni al vigente piano di controllo del colombo e della tortora dal collare orientale, prevedendo alcuni ulteriori adempimenti a carico titolari delle aziende interessate alla presenza sovrannumeraria di tali specie e della Polizia provinciale con lo scopo rendere più sicuri gli interventi;

ritenuto, in particolare, di prevedere che l'acquisizione della segnalazione del danno e della relativa richiesta di intervento da parte del titolare dell'azienda interessata, nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle uscite in controllo, vengano assunti dalla Polizia provinciale, mantenendo invece in capo agli AA.TT.C, Comprensori alpini e Aziende faunistico venatorie il compito dell'organizzazione operativa degli interventi;

vista la nota congiunta dei Servizi Veterinari delle ex ASL 20, 21 e 22, ora ASL 9 Scaligera, ns. prot. n. 81148 del 14 agosto 2014 con la quale viene evidenziata la presenza di potenziali rischi di natura

igienico sanitaria determinati dalla frequentazione di colombi e tortore dal collare di aree urbanizzate, allevamenti di bestiame e magazzini di stoccaggio granaglie situati in zone agricole;

ritenuto di prevedere che tutti gli esemplari abbattuti durante tali interventi vengano smaltiti a cura del titolare dell'azienda agricola richiedente, mediante ditta autorizzata o sulla base di specifica disposizione del Servizio Veterinario competente;

determina

1. di modificare ed integrare il vigente Piano triennale 2017-2019 di controllo del colombo di città e della tortora da collare orientale, approvato con determinazione dirigenziale n. 332/17 del 31 gennaio 2017, modificata dalla determinazione n. 1138/17 del 21 marzo 2017, relativamente allo svolgimento degli interventi con arma da fuoco in corrispondenza degli allevamenti zootecnici e nei magazzini e silos di stoccaggio di mangimi, conformemente a quanto stabilito dall'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che gli Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini e Aziende faunistico venatorie che hanno sottoscritto con la Provincia lo specifico disciplinare di affidamento dei compiti di organizzazione e attuazione degli interventi di controllo nei confronti della fauna selvatica dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente provvedimento relativamente alle specie colombo di città e tortora dal collare orientale esclusivamente per le aree di cui al punto 1. del dispositivo;
3. di precisare che, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, rimangono rimangono in vigore le disposizioni previste dal vigente piano di controllo delle specie in oggetto così come integrato dalla determinazione dirigenziale n. 1138/17;
4. di assegnare al Servizio tutela faunistico ambientale e al Comando del Corpo di Polizia provinciale il compito di predisporre la relativa modulistica al fine di dare attuazione alle disposizioni approvate con il presente provvedimento.

dott.ssa Anna Maggio

Allegato A)

Piano di controllo sulla popolazione faunistica di Colombo di città e di Tortora dal collare orientale in corrispondenza di allevamenti zootecnici, magazzini e silos di stoccaggio di mangimi, per il periodo 2017-2019

DIRETTIVE TECNICO-OPERATIVE

Lo svolgimento del piano di controllo sulla popolazione faunistica di Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) e di Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) in corrispondenza di allevamenti zootecnici, magazzini e silos di stoccaggio di mangimi, per il periodo 2017-2019, dovrà essere realizzato nel rispetto delle direttive tecniche sotto indicate, che vanno a modificare e integrare quelle precedentemente stabilite con le determinazioni dirigenziali n. 332/17 del 31 gennaio 2017 e n. 1138/17 del 21 marzo 2017:

1. Le operazioni di controllo saranno svolte dal personale del Corpo di Polizia provinciale e dalle guardie giurate volontarie venatorie, nonché dai coadiutori abilitati dalla Provincia al controllo della fauna selvatica, preventivamente autorizzati dalla Provincia, in possesso di regolare licenza di caccia e di assicurazione.
2. Per la prevenzione del prelievo di cariossidi e mangimi nelle pertinenze di allevamenti di bestiame e di magazzini di stoccaggio si dovrà prioritariamente provvedere all'applicazione di efficaci sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili, laddove ciò sia compatibile con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati (presenza di pareti laterali): questo andrà fatto posizionando reti di maglia adeguata alle finestrate e porte basculanti a strisce verticali alle entrate delle strutture in modo da limitare al massimo l'accesso dei colombi alle cospicue risorse alimentari. Solo eccezionalmente si potrà ricorrere all'abbattimento con fucile alla presenza del personale di vigilanza della Provincia e/o volontario, comunque autorizzato e coordinato dalla Polizia provinciale.
3. Per le operazioni di cattura con le reti a scatto e/o con le gabbie-trappola potranno essere utilizzati anche operatori ausiliari senza licenza di caccia, purchè proprietari o possessori di terreni o immobili (silos, magazzini, impianti zootecnici) interessati dalla presenza del Colombo di città e della Tortora dal collare orientale, previa, comunque, autorizzazione rilasciata dalla Provincia, ed assunzione da parte degli operatori di ogni responsabilità.
4. Sono altresì possibili gli interventi dissuasivi con l'utilizzo di falchi addestrati, da parte di falconiere esperto, su specifici siti, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio tutela faunistico ambientale, con la quale verranno stabilite le relative prescrizioni.
5. Il titolare dell'allevamento zootecnico o del magazzino di stoccaggio di mangimi dovrà inoltrare al Comando del Corpo di Polizia provinciale la segnalazione di presenza sovrannumeraria e/o di danni da colombi/tortore dal collare orientale con relativa richiesta di intervento e contestuale dichiarazione dello stesso di aver già adottato, con scarsa efficacia, sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili, utilizzando l'apposito modello fornito dalla Provincia. La sopraccitata comunicazione dovrà altresì essere accompagnata dalla dichiarazione del veterinario di fiducia o del veterinario competente per territorio attestante l'esistenza di possibili rischi di natura igienico sanitaria determinati dalla frequentazione di colombi e/o tortore dal collare orientale nel sito in questione.
6. Il titolare dovrà altresì dichiarare, mediante ulteriore nota da inviare alla Polizia provinciale, che nessuna persona sarà presente nell'allevamento/magazzino e nelle aree limitrofe e nessuna macchina operatrice sarà in funzione nella zona e negli orari previsti per gli abbattimenti.

7. Il titolare dell'allevamento zootecnico o magazzino/silos di stoccaggio di mangimi dovrà vietare a chiunque l'accesso all'azienda e all'area interessata durante le operazioni, mediante la chiusura della struttura e la tabellazione dell'area per rendere edotti i terzi dell'attività in atto.
8. In caso di presenza di abitazioni e/o strade carrozzabili e/o limitrofe all'area di intervento, le operazioni dovranno garantire il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla legge n. 157/92.
9. Gli interventi di controllo in corrispondenza di allevamenti zootecnici e magazzini/silos di stoccaggio di mangimi devono essere svolti alla presenza del personale di vigilanza della Polizia provinciale e/o volontario. La Polizia provinciale potrà fornire indicazioni in ordine al numero massimo di operatori da impiegare, nonché dovrà verificare la regolarità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'impianto.
10. Possono partecipare agli interventi di controllo non più di n. 4 coadiutori abilitati al controllo della fauna selvatica (organizzati in una squadra di intervento), compreso il "caposquadra" debitamente autorizzati dalla Provincia, fatto salvo quanto previsto al sopraccitato punto 9. Durante le operazioni di controllo gli operatori incaricati dovranno indossare un corpetto rifrangente e non dovranno essere sotto l'effetto di alcol o sostanze psicotrope.
11. I coadiutori che intendono partecipare all'attività di controllo presso gli allevamenti zootecnici e magazzini/silos di stoccaggio di mangimi devono inoltrare al Comando del Corpo di Polizia provinciale la domanda di disponibilità su apposito modello predisposto dalla Provincia, anche eventualmente tramite l'ATC/CA/AFV interessati, per il rilascio della necessaria autorizzazione provinciale. Le comunicazioni di disponibilità allo svolgimento delle operazioni di controllo presentate dai coadiutori alla Provincia, con riferimento al piano di controllo vigente del colombo e della tortora dal collare orientale, sono da ritenersi valide anche per gli interventi regolamentati dal presente provvedimento.
12. Il Comando del Corpo di Polizia verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati dall'interessato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uscita per lo svolgimento degli interventi di controllo nei siti in oggetto.
13. L'organizzazione operativa degli interventi di controllo resta in capo all'ATC/CA/AFV, ai quali altresì compete il compito di individuare i coadiutori (incluso il "caposquadra") da impiegare tra quelli già autorizzati dal Comando della Polizia provinciale. Compete ai sopraccitati soggetti il compito di approvare il programma degli interventi da sottoporre al Comando del Corpo di Polizia provinciale per il rilascio dell'autorizzazione al loro svolgimento.
14. Il "caposquadra" avrà poi cura di informare, preventivamente allo svolgimento degli interventi, il locale Comando Stazione dei Carabinieri.
15. Il personale della Polizia provinciale e/o la guardia venatoria volontaria potranno sospendere le operazioni in qualsiasi momento per ragioni legate anche alla sicurezza.
16. Lo smaltimento degli animali abbattuti dovrà essere effettuato a cura del titolare dell'azienda agricola richiedente, mediante ditta autorizzata o sulla base di specifica disposizione del Servizio Veterinario competente.